

# Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana



Numero 8

6 settembre 1984

<b>ATTI UFFICIALI IN APPLICAZIONE DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO</b>	<b>pag. 197</b>
— Decreto della Congregazione per i Vescovi	» 201
— Decreto del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana	» 203
<b>SINTESI DELLA LEGISLAZIONE DEL CIC 1983 RELATIVA AI CONSIGLI PRESBITERALI</b>	<b>» 206</b>
<b>XVIII GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 1985</b>	<b>» 209</b>
<b>SCUOLA TECNICO-PRATICA PER LA PREPARAZIONE DI PERSONE SPECIALIZZATE A ISTRUIRE LE CAUSE DI CANONIZZAZIONE</b>	<b>» 211</b>
<b>VARIAZIONI AVVENUTE NELLE COMMISSIONI</b>	<b>» 212</b>
<b>NOMINE</b>	<b>» 212</b>
<b>CONVENZIONE PER I SACERDOTI RELIGIOSI DESTINATI ALL'ASSISTENZA DEGLI EMIGRATI ITALIANI ALL'ESTERO</b>	<b>» 215</b>

**NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**  
**a cura della Segreteria Generale**

**NUMERO 8**

**6 SETTEMBRE 1984**

**ATTI UFFICIALI**  
**IN APPLICAZIONE DEL**  
**CODICE DI DIRITTO CANONICO**

*Nel presente numero del « Notiziario », si pubblicano gli Atti ufficiali riguardanti le delibere della XXIII Assemblea Generale prese dalla Conferenza Episcopale Italiana in merito ad alcune materie di disciplina canonica demandate alla normativa particolare.*

*Si pubblicano, pertanto, il Decreto di « recognitio » delle delibere, emanato dalla Congregazione per i Vescovi, e il Decreto di « promulgazione » del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.*



# Atti ufficiali

- Decreto della Sacra Congregazione  
per i Vescovi

Città del Vaticano, 9 luglio 1984 - Prot. 960/83

- Decreto del Presidente della  
Conferenza Episcopale Italiana

Roma, 6 settembre 1984 - Prot. 800/84

*La « recognitio » della Sede Apostolica è stata richiesta dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Card. Anastasio A. Ballestrero, con lettera n. 569/84 del 1° giugno 1984.*

*Il Prefetto della Congregazione per i Vescovi, Card. Bernardin Gantin, con lettera n. 960/83 del 10 luglio 1984, comunicando che il Santo Padre ha concesso la richiesta « recognitio », ha trasmesso al Cardinale Presidente il relativo Decreto.*



# SACRA CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

I T A L I A E

DECRETUM

Eminentissimus Dominus Anastasius Albertus S.R.E. Cardinalis Ballestrero, Archiepiscopus Taurinensis, Conferentiae Episcopalis Italiae Praeses, ab Apostolica Sede postulavit un normae complementares quae ad novi Codicis Iuris Canonici praescripta exsequenda, a coetu plenario diebus 7 - 11 Maii 1984 habito, approbatae sunt, rite recognoscerentur.

Quapropter Summus Pontifex IOANNES PAULUS, Divina Providentia PP. II, referente infrascripto Cardinali Sacrae Congregationis pro Episcopis Praefecto, auditis Sacris Congregationibus pro Sacramentis et pro Clericis, in Audientia 9 Iulii 1984 praefatas normas, prout in adnexis foliis continentur, probavit seu confirmavit.

Contrariis quibusvis non obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Congregationis pro Episcopis, die 9 mensis Iulii anno 1984.

*Bernardinus (cons. Gantun*

*Præfatus*

+ *f. Iucan* *Moire* *MS*  
*Archiepiscopus tit. Feraditan* *Moire*  
*a secretis*



# Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 800/84

Roma, 6 settembre 1984

## D E C R E T O

In piena comunione con la Sede Apostolica e in ossequio alla legislazione canonica, promulgata dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983, la XXII Assemblea Generale "Straordinaria" della C.E.I. del 19-23 settembre 1983 ha approvato 16 delibere su materie demandate dal Codice di Diritto Canonico alla normativa particolare delle Conferenze Episcopali Nazionali. Le 16 delibere sono state promulgate con mio Decreto del 23.12.1983, prot. 1035/83 (cfr. "Notiziario" C.E.I. n. 7, 23 dicembre 1983).

Proseguendo nell'opera felicemente iniziata, la Conferenza Episcopale Italiana, nella XXIII Assemblea Generale del 7-11 maggio 1984, ha esaminato ed approvato, con la maggioranza prescritta, quattro delibere circa le materie di cui ai canoni 522; 110 e 877, § 3; 496; 1292, § 1 del Codice di Diritto Canonico.

Successivamente all'approvazione dell'Assemblea Generale, le quattro delibere hanno ottenuto ad normam juris la recognitio della Congregazione per i Vescovi in data 9 luglio 1984, prot. 960/83.

Pertanto, con il presente Decreto, in qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato della stessa XXIII Assemblea Generale, in conformità ai canoni 455, § 2 e 8, § 2, nonché all'art. 27/a dello Statuto C.E.I., intendo promulgare, e di fatto promulgo, le quattro delibere seguenti, stabilendo che la promulgazione sia fatta mediante il "Notiziario" ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana.

In conformità al can. 8, § 2, stabilisco altresì che la vacatio legis delle presenti delibere sia di un mese dalla data di pubblicazione ufficiale. Esse, pertanto, avranno vigore a partire dal 6 ottobre 1984.

## D E L I B E R E

17. - "Le nomine dei parroci ad certum tempus hanno la durata di nove anni".

(Cfr. anche Delibera n. 5 promulgata con Decreto del Presidente della C.E.I. del 23 dicembre 1983, n. 1035/83, in "Notiziario" C.E.I. n. 7 del 23.12.1983, pag. 209: "I Vescovi hanno la facoltà di nominare i parroci 'ad certum tempus'").

Cfr. can. 522.

18. - "Atteso quanto prescritto dal Codice di Diritto Canonico circa l'adozione e circa la relativa registrazione nell'atto di Battesimo dei figli adottivi e salvo i casi nei quali il diritto comune o la Conferenza Episcopale (C.E.I.) esigano la trascrizione integrale degli elementi contenuti nel Registro dei Battesimi - per esempio, rilascio di copie dell'atto di Battesimo per uso di matrimonio - l'attestato di Battesimo deve essere rilasciato con la sola indicazione del nuovo cognome dell'adottato, omettendo ogni riferimento alla paternità e maternità naturale e all'avvenuta adozione".

Cfr. cann. 110 e 877, § 3.

19. - "La Conferenza Episcopale Italiana, esaminata attentamente la vigente legislazione canonica e tenuto conto della fase sperimentale di non pochi Consigli Presbiterali in Italia, ritiene sufficiente per ora la normativa contenuta nel Codice di Diritto Canonico, lasciando ad una opportuna valutazione delle singole diocesi ulteriori prescrizioni, anche secondo gli eventuali orientamenti delle Conferenze Episcopali Regionali".

Cfr. can. 496.

20. - "La somma minima e la somma massima per gli atti di cui al can. 1292, § 1 del Codice di Diritto Canonico è rispettivamente di cento milioni e trecento milioni".

Cfr. can. 1292, § 1.

Roma, dalla Sede della C.E.I., 6 settembre 1984

*+ Anastasio A. Card. Ballestrero*  
+ ANASTASIO A. CARD. BALLESTRERO  
Arcivescovo di Torino  
Presidente della  
Conferenza Episcopale Italiana

*+ Egidio Caporello*  
+ EGIDIO CAPORELLO  
Vescovo tit. di Càorle  
Segretario Generale della  
Conferenza Episcopale Italiana

## Sintesi della legislazione del CIC 1983 relativa ai Consigli Presbiterali

---

*Alla XXIII Assemblea Generale è stata distribuita una sintesi della legislazione del CIC 1983 relativa ai Consigli Presbiterali. La sintesi non è stata oggetto di delibera dell'Assemblea, ma è stata compilata semplicemente per comodità degli Ordinari diocesani.*

### Art. 1.

In ogni diocesi si costituisca il Consiglio Presbiterale (C.P.), cui spetta coadiuvare il Vescovo nel governo della diocesi (can. 495, § 1).

I Vescovi che hanno più diocesi possono costituire un unico C.P. per tutte le diocesi affidate alle loro cure pastorali.

### Art. 2.

a) Hanno diritto attivo e passivo di elezione al C.P.:

1° tutti i sacerdoti secolari incardinati nella diocesi;

2° i sacerdoti secolari non incardinati nella diocesi e i sacerdoti membri di un istituto religioso o di una società di vita apostolica i quali, dimorando nella diocesi, esercitano in suo favore qualche ufficio (can. 498, § 1).

b) Quanto alla rappresentanza di altri sacerdoti aventi il domicilio o il quasi domicilio in diocesi gli Statuti particolari stabiliscano norme opportune.

### Art. 3.

La composizione dei membri del C.P. sia definita in modo che circa la metà siano eletti liberamente dagli stessi sacerdoti; l'altra metà sia formata dai membri di diritto, in ragione dell'ufficio affidato loro, e da coloro che sono liberamente nominati dal Vescovo (can. 497).

#### Art. 4.

Il modo di eleggere i membri del C.P. dev'essere determinato dagli Statuti particolari, assicurando, per quanto è possibile, un'equa rappresentanza dei diversi ministeri e delle diverse zone della diocesi (can. 499).

Le elezioni sono regolate dalle norme fissate dal can. 119, n. 1°.

#### Art. 5.

Spetta al Vescovo diocesano convocare e presiedere il C.P., e fissare le questioni da trattare, anche accogliendo i suggerimenti dei membri (can. 500, § 1).

#### Art. 6.

Il C.P. ha voto consultivo e, a norma del can. 127, dev'essere ascoltato dal Vescovo nei casi previsti dal diritto universale (cann. 461, § 1; 515, § 2; 531; 536, § 1; 1215, § 2; 1222, § 2; 1263).

Gli Statuti particolari potranno aggiungere altre fattispecie nelle quali è richiesto il voto consultivo, o eventualmente, anche il voto deliberativo del C.P. (can. 500, § 2).

#### Art. 7.

Nel C.P. non siano trattate le questioni riguardanti lo stato delle singole persone fisiche né quelle relative alle nomine, rimozioni e trasferimenti (can. 220).

#### Art. 8.

I membri del C.P. siano designati per un quinquennio, scaduto il quale essi possono essere rieletti (can. 501, § 1).

#### Art. 9.

- a) Quando la sede diventa vacante, il C.P. cessa e i suoi compiti sono svolti dal collegio dei consultori; entro un anno dalla presa di possesso, il Vescovo deve costituire nuovamente il C.P. (can. 501, § 2).
- b) Se il C.P. non adempie il compito affidatogli per il bene della diocesi oppure ne abusa gravemente, il Vescovo diocesano può scioglierlo, ma entro un anno deve costituirlo nuovamente (can. 501, § 3).

Art. 10.

- a) I membri del C.P. hanno il diritto e l'obbligo di partecipare al Sinodo diocesano (can. 463, § 1, n. 4°);
- b) sono altresì invitati ai Concili provinciali, ai quali il C.P. invia due suoi membri designati collegialmente (can. 443, § 5).
- c) Fra i membri del C.P. il Vescovo diocesano nomina liberamente i membri del collegio dei consultori (can. 502, § 1 e 2).
- d) Dal C.P. dev'essere costituito, su proposta del Vescovo, il gruppo di parroci con i quali il Vescovo diocesano tratta della rimozione di un parroco dal suo ufficio (can. 1742, § 1).

## XVIII Giornata Mondiale della Pace 1985

---

*La Nunziatura Apostolica in Italia, con lettera n. 17535/84 del 23 agosto 1984, ha trasmesso il seguente comunicato stampa relativo al tema della XVIII Giornata Mondiale della Pace.*

Il Santo Padre Giovanni Paolo II ha scelto come argomento per la XVIII Giornata Mondiale della Pace il tema della gioventù e la pace, che sarà espressa col motto:

### LA PACE E I GIOVANI CAMMINANO INSIEME

Con tale tema non si vuole né privilegiare né escludere nessuna categoria di persone, essendo tutti chiamati ad essere nel mondo portatori ed operatori di pace; i giovani però possono contribuire in modo particolare con le loro forze, le loro energie, la loro generosità non solo a rendere più facile il cammino verso la pace, ma anche a camminare insieme ad essa.

Due fatti o circostanze concrete rendono inoltre attuale questa scelta. Il primo, di ordine ecclesiale, è basato sulle grandi manifestazioni dei giovani, avvenute sia qui a Roma durante l'Anno Santo della Redenzione, sia durante le grandi manifestazioni, svoltesi nei diversi Paesi visitati dal Santo Padre, le quali si sono distinte dappertutto per una singolare sensibilità per la pace. Il secondo è piuttosto di natura internazionale: è noto, infatti, che il 1985 è stato proclamato dall'ONU come l'« Anno Internazionale della Gioventù », con riferimento anche al tema della « pace ».

Oltre ad essere di attualità internazionale, il tema ripropone bene tutta una catechesi sulla quale il Papa spesso è ritornato, vale a dire sulla necessità che i giovani si impegnino a costruire un mondo di pace, non solo a livello di Chiesa particolare, ma anche a quello di Chiesa universale.

Dice il Profeta Isaia « come sono belli... i piedi del messaggero di lieti annunzi che annunzia la pace! » (Is 52, 7).

Se questa espressione è vera per tutti gli operatori di pace, lo è particolarmente per i giovani. E' ben nota infatti la grande importanza che essi hanno per lo sviluppo della società del domani; per questo i giovani furono definiti dagli antichi romani « seminarium rei publicae ». Essi, sensibili come sono ai grandi valori della fraternità, della compagnia e della solidarietà, rigettano qualsiasi forma di ingiustizia che turbi la pace sociale.

Tale sensibilità giovanile verso i problemi della pace e del disarmo esprime chiaramente una certa connaturalità del binomio « pace-gioventù », ma comporta anche una grave responsabilità per la società. I giovani sono i primi ad essere costretti ad impugnare le armi: in certi stati a regime dittatoriale essi sono i primi ad essere indottrinati e manipolati, in favore della violenza e della guerra.

Per incamminarli sulla via della pace è necessario che la società li faccia consapevoli di questo loro alto compito, che è insieme un impegno ed un programma da condividere. La pace infatti ha le sue radici nell'« amore, gioia, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé » (*Gal 5, 22*).

Per camminare insieme verso la pace e nella pace, è necessaria una educazione della gioventù che si basi su un apprendimento interiore di queste virtù, su una vera formazione al rispetto degli altri al senso della giustizia nella verità, alla libertà autentica, al rispetto alla vita ed alle istituzioni, alla grandezza del perdono, all'amore alla pace, senza ombra alcuna di paternalismo.

Sì! La Pace e i giovani camminano insieme, perché senza la gioventù non si costruisce la pace! Ma la pace interpella tutti, in primo luogo la coscienza degli uomini maturi. Sarebbe un errore parlare dei giovani e delle loro responsabilità nei riguardi della pace, prescindendo dagli adulti, perché la gioventù è sempre una relazione « partetutto », e cammina con la società, alla quale appartiene!

# Scuola teorico-pratica per la preparazione di personale specializzato a istruire le cause di canonizzazione

---

## INFORMAZIONE

Il Prefetto della Congregazione per Cause dei Santi, con lettera del 13 luglio 1984, prot. 2483/84, informa che, in attuazione della Costituzione Apostolica *Divinus perfectionis Magister* (25 gennaio 1983) e delle *Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum* (7 febbraio 1983), sarà istituita, nel prossimo novembre, a cura della stessa Congregazione, una scuola teorico-pratica per la preparazione di personale specializzato da servire alle Curie diocesane per istruire cause di canonizzazione.

La scuola « ha per scopo la formazione dei Postulatori e degli altri « collaboratori » presso la Curia romana, nonché di quanti intendano esercitare i compiti di Giudice Delegato e Promotore di Giustizia nei Tribunali propri per la trattazione delle cause dei Santi » (dal « Regolamento »).

Possono iscriversi i sacerdoti, sia secolari che religiosi, i diaconi, i membri degli Istituti di vita consacrata, laici e laiche, che abbiano conseguito un titolo accademico nelle Scienze Sacre o che siano iscritti come uditori ordinari presso una Facoltà o un Istituto universitario di uno degli Atenei romani.

Le domande di ammissione dovranno essere indirizzate all'Em.mo Cardinale Prefetto della Congregazione entro il 31 ottobre c.a., con allegata la « commendatizia » dell'Ordinario o dell'Autorità superiore competente.

Le lezioni avranno luogo, con frequenza obbligatoria, tra il 5 novembre e il 10 gennaio dell'anno successivo, in orario pomeridiano, compatibile con il programma orario dei Corsi impartiti negli Atenei romani.

A conclusione del corso, è previsto un esame complessivo, in seguito al quale la scuola rilascerà un diploma o attestato della Congregazione.

Il « Regolamento » e il « Programma » della scuola possono essere chiesti direttamente alla Congregazione per le Cause dei Santi.

## **Variazioni avvenute nelle Commissioni**

---

### **Commissione Episcopale per i problemi giuridici**

Preso atto della cessazione dall'incarico di Presidente della Commissione per i problemi giuridici di Mons. Mario Ismaele Castellano, a motivo dell'avvenuta sua elezione a Vice Presidente della C.E.I., i membri della medesima Commissione, riunitisi il 5 settembre 1984, hanno proceduto alla elezione del nuovo Presidente.

E' risultato eletto Mons. ATTILIO NICORA, Vescovo Ausiliare di Milano.

Essendo venuto a cessare dall'incarico di Segretario della Commissione Mons. Attilio Nicora, la Commissione ha proceduto alla nomina di un nuovo Segretario.

E' risultato eletto Mons. FILIPPO GIANNINI, Vescovo Ausiliare di Roma.

## **Nomine**

---

### **Azione Cattolica Italiana**

La Presidenza della C.E.I., a norma dell'art. 10 dello Statuto dell'A.C.I. e in conformità con l'art. 27/f dello Statuto della C.E.I., ha nominato:

Mons. PAOLO RABITTI, dell'arcidiocesi di Bologna, Vice Assistente Generale e Assistente Ecclesiastico Centrale per il Settore Adulti dell'Azione Cattolica Italiana.

**Documenti  
delle Commissioni Episcopali**

---



## Convenzione per i sacerdoti religiosi destinati all'assistenza degli emigrati italiani all'estero

---

*La situazione del personale pastorale che svolge l'assistenza agli emigrati italiani all'estero si è evoluta sensibilmente negli ultimi anni. Tra l'altro, ora, i sacerdoti religiosi che svolgono attività pastorale tra gli emigrati italiani sono in maggioranza su quelli diocesani (226 contro 188 in Europa).*

*La Commissione Episcopale per le migrazioni e il turismo ha ritenuto, quindi, opportuno rivedere la Convenzione per i sacerdoti che si dedicano all'assistenza pastorale degli emigrati italiani preparandone una apposita per i sacerdoti religiosi, rispondente alla loro specificità.*

*Il presente testo, concordato dopo una matura riflessione tra la Commissione e i Padri Provinciali dei religiosi, è stato approvato dalla Presidenza della C.E.I. nella riunione del 13-14 giugno 1984.*

### CONVENZIONE

TRA IL « SUPERIORE PROVINCIALE » E LA C.E.I.,  
TRAMITE L'U.C.E.I.

#### Premessa

« La materna attenzione e sollecitudine della Chiesa non ha mai cessato di aiutare in tutti i modi coloro che, come Cristo esule in Egitto con la famiglia di Nazareth, furono costretti ad emigrare in terre lontane dalla loro patria » (PAOLO VI, *Motu proprio Pastoralis migratorum cura*, 1969).

La situazione dell'emigrazione italiana oggi è profondamente diversa e si presenta con accentuata mutazione per gli anni futuri sia nei suoi aspetti quantitativi che in quelli qualitativi. La prolungata permanenza all'estero degli oltre 5.000.000 di italiani, il processo di unificazione europea, l'ascesa delle nuove generazioni, i più facili spostamenti geografici, gli aumentati accordi internazionali, la ricerca delle « radici » soprattutto nei Paesi d'oltremare, la nascita delle nuove forme di emigrazione con ditte italiane all'estero e la stessa crescente presenza di lavoratori stranieri in Italia, mentre dissuadono da sbrigative conclusioni sul superamento dell'esperienza migratoria italiana, sottolineano la priorità delle esigenze culturali ed invitano ad aggiornare la valutazione del fenomeno migratorio ed i conseguenti interventi anche pastorali obbligando a più stretti rapporti tra Chiese di partenza e Chiese di arrivo.

Le molte richieste, che tuttora pervengono a Vescovi d'Europa e d'oltreoceano (specialmente Canada e Australia) e i ripetuti appelli della Commissione Episcopale per le migrazioni italiane e il turismo (C.E.M.I.T.) non hanno ancora ottenuto adeguata risposta positiva.

Negli ultimi tempi si è verificato inoltre un mutamento che va considerato significativo: i sacerdoti religiosi superano quelli diocesani. Questo fatto, mentre dimostra che gli Istituti Religiosi « sono in grado di dare il massimo contributo nell'assistenza dei migranti » [*De Pastoralis migratorum cura* - Istruzione della Congregazione per i Vescovi, 1969 (*PMC*), n. 52], esige che la loro collaborazione vada considerata come prezioso servizio alla Chiesa alla cui vita sacramentale la vita religiosa partecipa in modo particolare (Congregazioni per i Vescovi e per i Religiosi e gli Istituti secolari, 14 maggio 1978, *Mutuae relationes*, n. 10) ed in forza della propria consacrazione (Lettera della Congregazione per i Religiosi, 6 gennaio 1969, n. 1).

Essendo lo stato religioso un « dono speciale » ordinato a favore di tutta la Chiesa (*Lumen gentium* » n. 43), i religiosi sacerdoti — a motivo della stessa unità del presbiterio (*ivi*, n. 28) che li fa considerare appartenenti in certo qual modo al clero della diocesi —, debbono anche oggi « essere considerati provvidenziali collaboratori dell'ordine episcopale » (*Christus Dominus*, n. 34) per « affrontare delle situazioni non poco difficili e provvedere ai bisogni delle anime ed ovviare alla penuria del clero diocesano », (*ivi*, n. 35, 1) sempre conservando e valorizzando il proprio carisma (cfr. *CJC*, cc. 675 e 676).

Nello spirito del Vaticano II, che raccomanda vivamente a tutti di allargare « gli spazi della carità dimostrando per quelli che sono lontani la stessa sollecitudine che si ha per quelli che sono propri membri » (*Ad Gentes*, n. 37), il mondo degli emigrati richiede oggi « una nuova presenza dei sacerdoti i quali in queste circostanze di vita dovranno affrontare una cura d'anime specializzata » (Congregazione per il Clero, 25 marzo 1980, *Postquam Apostoli*, n. 17) per cui « i Vescovi e gli altri Superiori sono pregati di inviare alcuni tra i loro migliori sacerdoti » (*ivi*, n. 16).

E' in questo clima di spirito missionario e di *sensus Ecclesiae* che matura l'impegno dei religiosi in emigrazione da svolgersi alle dipendenze del Vescovo del luogo, in comunione con tutti i confratelli in apostolato, nel rispetto dei principii della vita religiosa e nella fedeltà al proprio carisma; e in comunione anche con la Chiesa di partenza, che dà al religioso con un apposito « recritto » una specifica deputazione (cfr. *PMC*, n. 36). Tale deputazione o *missio* comunque non muta la incardinazione o dipendenza del religioso che sempre potrà fare ritorno al proprio Istituto religioso secondo il giudizio e il consenso dei Superiori interessati (cfr. *PMC*, n. 37).

La Chiesa italiana confida in un risveglio della vita cristiana e in nuovi impulsi per le comunità di fedeli anche per l'impegno dei religiosi nel vasto campo apostolico delle migrazioni.

## TESTO DELLA CONVENZIONE

1. Il Rev.mo P. ....  
Superiore Provinciale della Provincia .....  
dell'Istituto Religioso .....  
.....  
conviene con la C.E.I. tramite l'U.C.E.I. di assegnare alla assistenza  
degli Emigrati italiani all'estero il Rev.do Padre .....  
.....  
nato il ..... a .....  
ordinato il ..... a .....  
e attualmente membro dell'Istituto Religioso .....  
.....
2. Detto sacerdote religioso svolgerà il sacro ministero fra gli emigra-  
ti italiani all'estero e precisamente nella nazione .....  
per anni ..... a partire dal rilascio del regolare « Re-  
scritto di Missionario degli emigrati » da parte della C.E.I.  
Al termine del periodo prefissato o viene rinnovata la Convenzione  
o il religioso rientra nella propria Provincia.
3. Detto sacerdote religioso, prima della partenza, verrà invitato dal-  
l'U.C.E.I. a frequentare il Corso di aggiornamento e qualificazione  
pastorale (cfr. *De Pastoralis migratorum cura*, n. 36, 4). Al termine  
del Corso di aggiornamento al Sacerdote idoneo sarà concesso il  
regolare « Rescritto di Missionario degli Emigrati » da parte della  
C.E.I. (cfr. *PMC*, n. 36, 1) e verrà firmata la presente Convenzione.  
Il Rescritto non modifica l'appartenenza al proprio Istituto reli-  
gioso, ma soltanto abilita il Sacerdote a ricevere dall'Ordinario « ad  
quem » l'ufficio di Missionario degli emigrati (cfr. *PMC*, n. 36, 2 e  
n. 53, 5).
4. L'U.C.E.I. presenterà il nuovo Missionario alla Conferenza Episco-  
pale « ad quem » che lo affiderà all'Ordinario della diocesi nella  
quale il Missionario svolgerà la sua attività pastorale (cfr. *PMC*,  
n. 36, 2).
5. Il Missionario, assunto nel ministero tra gli italiani emigrati, fa  
parte della comunità sacerdotale della diocesi e dovrà quindi atte-  
nersi, nella fedeltà al proprio carisma (cfr. *PMC*, n. 53, 2), alle  
disposizioni dell'Ordinario « ad quem », sia per quanto riguarda  
la disciplina ecclesiastica che l'azione pastorale e collaborerà stret-

tamente col clero locale (cfr. *PMC*, n. 37, 2) e con i confratelli Missionari della medesima Nazione.

6. Il Missionario avrà nel Delegato per i Missionari italiani il responsabile che dirige e coordina (cfr. *PMC*, n. 46) il suo lavoro fra gli italiani e lo assiste ed aiuta anche nelle difficoltà e nei rapporti con l'Ordinario « ad quem » e l'U.C.E.I.
7. Il Missionario avrà assicurato il trattamento economico, uguale a quello del clero locale avente analoghe responsabilità. L'U.C.E.I. non assume alcuna responsabilità per eventuali pendenze amministrative o legali che il religioso avesse personalmente contratto in proprio.
8. Il Missionario si impegna a versare almeno il 2% del proprio compenso netto alla « Cassa comune » dei Missionari della Nazione in cui lavora ed a partecipare in comunione fraterna a tutte le altre forme di collegiale solidarietà concordate tra i missionari di emigrazione.
9. Nello spirito di povertà proprio dei religiosi il Missionario, fatti salvi gli impegni locali, si atterrà a quanto convenuto con il Provinciale sull'utilizzazione dei propri proventi.
10. Il Missionario si manterrà in contatto frequente con il suo Provinciale di origine, al quale l'U.C.E.I. periodicamente e ad ogni richiesta manderà una breve relazione sull'attività pastorale e la vita spirituale del suo religioso.
11. Il Missionario non mancherà di impegnarsi a vivere la vita comune nel modo più opportuno e continuativo ed in ogni caso prenderà contatto con il Provinciale del luogo in cui lavora o si recherà periodicamente nella comunità più vicina del proprio Istituto religioso, salvo il caso di grave incomodo.
12. Per gli orientamenti generali, riguardanti la vita sacerdotale del Missionario e le sue attività pastorali, valgono le disposizioni dell'Ordinario del luogo (cfr. *PMC*, n. 47 e n. 55, 2).
13. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione ci si atterrà alle leggi canoniche e alle leggi particolari dell'Istituto.

In fede di che, il Provinciale sopraddetto ed il rappresentate dell'U.C.E.I. firmano la presente Convenzione, che i il sacerdote religioso interessato a sua volta sottoscrive per impegno.

La Convenzione viene redatta in 4 esemplari, destinati rispettivamente al P. Provinciale di ....., al Delegato per i Missionari italiani della Missione dove detto sacerdote viene inviato, al detto religioso e agli archivi dell'U.C.E.I.

Il P. Provinciale

per l'U.C.E.I.

Il Sacerdote religioso

Roma, .....



**« Pro manuscripto »**

Notiziario interno della C.E.I.

---

C.E.I. - Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 Roma